

STATUTO

COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCO LC VIA FRATELLI CAIROLI
77

Numero REA: LC - 20189

Codice fiscale: 00641390133

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "G" al Repertorio n. ~~88~~ 66

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Denominazione Sociale

1.01 È costituita, ai sensi della Legge 6 giugno 2016, n.106 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.112, una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale

----- "**COLLEGIO ALESSANDRO VOLTA SRL IMPRESA SOCIALE**". -----

Articolo 2. - Oggetto Sociale

2.01 Nel rispetto della disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.112 la società esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'attività di impresa ha il seguente oggetto:-----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;-----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;-----

- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.-----

Nell'esercizio della sua attività la società si ispira ai principi dell'educazione cristiana cattolica.-----

La società potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare finanziamenti disposti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dal Decreto Legislativo n.112/2017 la società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti o concludere tutte le operazioni, di natura mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.-----

La società può assumere interessenze e partecipazioni in altre società o enti o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio.-----

La società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.-----

Articolo 3. - Sede Sociale

3.01 La Società ha sede legale in Lecco.-----

3.02 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.-----

3.03 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo Amministrativo.-----

3.04 Potranno essere istituite o soppresse, all'estero, sedi secondarie, filiali,

succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con delibera dell'Assemblea dei Soci. --

Articolo 4. - Domiciliazione -----

4.01 Per i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci è quello della Società risultante dal Registro delle Imprese. -----

4.02 Per i rapporti con la Società, il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, è quello risultante all'atto della loro nomina o quello successivamente comunicato a mezzo di lettera raccomandata. -----

Articolo 5. - Durata -----

5.01 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. -----

TITOLO II -----

Capitale e quote sociali -----

Articolo 6. - Capitale Sociale -----

6.01 Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000 (diecimila) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art.2468 del codice civile. -----

6.02 Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società, con apporti in natura di crediti e beni. Ai sensi del secondo comma dell'art.2464 del codice civile possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale. -----

6.03 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. -----

6.04 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente Statuto ed alle delibere dei Soci prese in conformità alla legge e allo Statuto. -----

Articolo 7. - Aumento e riduzione del capitale sociale -----

7.01 Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile, salvo quanto previsto dal seguente articolo. -----

7.02 L'aumento di capitale sociale può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, che, salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del codice civile, decide con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale e spetta loro il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento di capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. Gli aumenti, salvo il caso di cui all'art.2482-ter del codice civile, possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art.2473 del codice civile. -----

7.05 La riduzione del capitale sociale per perdite o per altra causa, ai sensi dell'art. 2482 c.c., è deliberata dall'Assemblea dei Soci. -----

Il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art.2482 bis, 2° comma del codice civile, potrà intervenire anche il giorno stesso in cui è fissata l'assemblea portante l'adozione di opportuni provvedimenti per la copertura delle perdite. -----

Articolo 8. - Versamenti e finanziamenti dei Soci -----

8.01 I Soci, d'accordo con l'Organo Amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma. -----

8.02 I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai Soci anche non in proporzione



delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale e comunque sempre nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti. -----

8.03 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai Soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi. -----

Articolo 9. - Trasferimento delle quote di partecipazione sociale -----

9.01 Per "partecipazione" si intende la partecipazione o la quota di capitale sociale spettante a ciascun Socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione e/o prelazione ad esse pertinenti. -----

9.02 Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi inter vivos concernenti o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di quote o diritti e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione, in forza dei quali si consegua in via diretta o indiretta il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti. -----

9.03 In caso di trasferimento della partecipazione sociale spetta agli altri Soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun Socio posseduta. -----

9.04 Il Socio che intenda trasferire la partecipazione sociale deve comunicare agli altri Soci tale sua intenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento precisando prezzo e condizioni del trasferimento ed il nome di eventuali aspiranti acquirenti. -----

9.05 Il Socio che intenda esercitare il diritto di prelazione dovrà farlo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Qualora non tutti i Soci esercitino il diritto di prelazione, gli altri Soci potranno esercitare il diritto di prelazione con riferimento all'intera quota alienata. -----

9.06 Il terzo aspirante Socio deve essere comunque di gradimento dei Soci. Il negato gradimento da parte dei Soci può avvenire per motivi obiettivi quali, a titolo esemplificativo, l'incapacità di offrire da parte del potenziale nuovo Socio garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e/o commerciale, il pregiudizio che l'ingresso del nuovo Socio possa, per l'attività svolta o per altre ragioni oggettive, arrecare agli altri Soci. In tal caso i Soci dovranno entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del diniego del gradimento indicare altro soggetto che acquisti alle medesime condizioni. Il gradimento si intende intervenuto se non è espressamente rifiutato nel termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta con comunicazione inviata mediante lettera raccomandata. Il gradimento si intende altresì intervenuto, qualora non sia indicato il soggetto che acquista alle medesime condizioni. -----

9.07 Se il corrispettivo convenuto con il terzo è ritenuto eccessivo dai Soci prelatori, essi possono, nella stessa comunicazione di esercizio del diritto, chiedere che la determinazione del prezzo di cessione sia rimessa alla decisione di un Collegio Arbitrale ai sensi del successivo art.38. -----

9.08 Il diritto di prelazione non spetta agli altri Soci in caso di trasferimento della partecipazione sociale a favore del coniuge o dei parenti in linea retta del Socio cedente, ovvero in caso di cessione a favore di Società controllate dal cedente. -----

9.09 Le partecipazioni sociali possono essere trasferite a titolo gratuito o oneroso. -----

9.10 In caso di costituzione del diritto di pegno sopra una quota Sociale, il diritto di voto deve permanere in capo al datore del pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno al quale la Società non riconosce il diritto di voto. -----

Articolo 10. - Esclusione del Socio -----

10.01 Il Socio può essere escluso dalla Società al verificarsi delle seguenti circostanze da intendersi quali fattispecie di giusta causa: (i) il fallimento e l'assoggettamento a qualsiasi procedura concorsuale del Socio. ---

10.02 L'esclusione del Socio è decisa con deliberazione dei Soci adottata con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta. ---

10.03 La decisione di esclusione, opportunamente motivata è senza indugio comunicata al Socio escluso e ha effetto dopo 60 (sessanta) giorni dalla spedizione della comunicazione; entro il termine di 60 (sessanta) giorni il Socio escluso può ricorrere al Tribunale competente, in caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino all'esito della procedura. ---

Articolo 11. - Recesso del Socio ---

11.01 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito alle deliberazioni riguardanti: ---

a) modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; ---

b) la trasformazione della società; ---

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; ---

d) la revoca dello stato di liquidazione; ---

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge ovvero dallo statuto; ---

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso; ---

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; ---

h) la proroga del termine. ---

11.02 Hanno inoltre diritto di recedere i Soci assenti o dissenzienti alla delibera di riduzione volontaria del capitale sociale. ---

11.03 Il recesso sarà esercitato secondo i termini e le modalità di legge con rimborso del valore della partecipazione, da determinarsi con i criteri di cui all'art.2473 c.c. e nel rispetto delle norme di legge in materia. ---

11.04 La partecipazione del Socio recedente sarà offerta in opzione dagli amministratori agli altri soci in proporzione alla partecipazione posseduta e, solo qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le partecipazioni del socio recedente, gli amministratori potranno collocarle presso terzi. ---

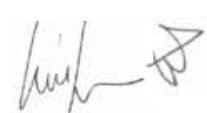
In caso di mancato collocamento, la partecipazione del recedente verrà rimborsata mediante acquisto da parte della Società, con utilizzo delle riserve disponibili, e conseguente accrescimento in proporzione delle partecipazioni degli altri soci superstiti. ---

In caso d'impossibilità di liquidazione, in mancanza di utili o di riserve disponibili, si dovrà prima procedere alla riduzione del capitale sociale e, se lo stesso dovesse ridursi al di sotto dei limiti di legge, si dovrà procedere allo scioglimento della società. ---

-----TITOLO III-----
DELE DECISIONI DEI SOCI-----

Articolo 12. - Decisioni dei Soci ---

12.01 I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro competenza. ---



12.02 In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci: -----
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----
b) la nomina degli Amministratori, salvo quanto previsto al successivo art. 20.02, e la struttura dell'Organo Amministrativo; -----
c) la nomina dei Sindaci, salvo quanto previsto al successivo art. 31.02, e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico o del Revisore; -----
d) la definizione della lista di candidati prevista dal successivo art. 31.02; -----
e) le modificazioni dello Statuto; -----
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una modificazione dell'oggetto Sociale o una modificazione dei diritti dei Soci; -----
g) la messa in liquidazione della Società, la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. -----
Articolo 13. - Modalità di adozione delle decisioni dei Soci -----
13.01 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art.14, le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----
13.02 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti Soci che rappresentino il 51% del capitale sociale. -----
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----
13.03 Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci. -----
Articolo 14. - Assemblea dei Soci -----
14.01 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'art.12 lettere e) f) ed g) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. -----
L'Assemblea dei Soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della Società, purché in Italia o nei paesi dell'Unione Europea. -----
In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, se nominato, o anche da un Socio che rappresenti almeno il 33% del capitale sociale. -----
14.02 La convocazione è effettuata con avviso spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione - ivi compreso telefax e posta elettronica, che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare - al domicilio dei Soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----
14.03 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -----
Articolo 15. - Partecipazione e svolgimento dell'adunanza assembleare -----
15.01 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto

che risultino iscritti nel Registro delle Imprese. -----

15.02 Hanno diritto di intervenire senza diritto di voto i rappresentanti dei lavoratori e dei genitori degli studenti individuati ai sensi di apposito Regolamento adottato dall'Organo Amministrativo. -----

15.03 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso è necessario che: -----

(i) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

(iv) ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario. -----

Articolo 16. - Rappresentanza dei Soci -----

16.01 Il Socio può liberamente farsi rappresentare in Assemblea anche da un soggetto non Socio. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. -----

16.02 La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea. -----

Articolo 17. - Quorum costitutivi e deliberativi -----

17.01 L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale. -----

Articolo 18. - Verbalizzazione -----

18.01 Le decisioni dei Soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, nei casi previsti dalla legge, dal notaio. -----

18.02 Il verbale relativo alle decisioni dei Soci, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro delle decisioni dei Soci ai sensi dell'art.2478 del codice civile. -----

Articolo 19. - Presidenza -----

19.01 L'Assemblea dei Soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, dall'amministratore più anziano di età o da persona designata dagli intervenuti. -----

19.02 Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

TITOLO IV -----

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ -----

Articolo 20. - Organo Amministrativo -----

20.01 La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei Soci

in sede della nomina: -----
a. da un Amministratore Unico; -----
b. da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo
il numero determinato dai Soci al momento della nomina. -----
20.02 Nel caso in cui vengano superati due dei limiti dell'art. 2435 bis, 1° comma,
del codice civile ridotti della metà, la società è governata da un Consiglio di
Amministrazione e, in ossequio all'art. 11, 4° comma, lett. b), Decreto Legislativo
n.112/2017, la nomina di uno dei membri è riservata al Consiglio di Istituto
secondo apposito Regolamento adottato dall'Organo Amministrativo. -----
20.03 Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il
Consiglio di Amministrazione. -----
20.04 Gli Amministratori possono essere anche non Soci. -----
Articolo 21. - Durata della carica, revoca e cessazione -----
21.01 Gli Amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il
periodo determinato dai Soci al momento della nomina. -----
21.02 Gli Amministratori sono rieleggibili. -----
21.03 Se, per qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli e gli Amministratori così
nominati restano in carica sino alla nomina del sostituto da parte dei Soci. -----
Articolo 22. - Consiglio di Amministrazione -----
22.01 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i membri nominati dai Soci il
Presidente a maggioranza assoluta dei componenti, a meno che la funzione di
presidenza sia attribuita ad uno degli Amministratori all'atto della loro nomina da
parte dei Soci; con la medesima maggioranza possono essere nominati tra gli
Amministratori designati dai Soci anche uno o più vice presidenti cui sono
attribuiti poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento,
secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. -----
22.02 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della
costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola
lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----
22.03 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, ad
eccezione di quelle indicate all'art.24.03, a cura e controllo del Presidente, anche
mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto
degli Amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con
chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. -----
22.04 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso scritto
non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il
diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata
informazione. -----
22.05 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico
documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione
da parte della maggioranza degli Amministratori. -----
22.06 La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per
telex o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta
anche in forma digitale. -----
22.07 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, assunte mediante
consultazione scritta ovvero consenso scritto, sono prese col voto favorevole della
maggioranza degli Amministratori in carica. -----
22.08 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte senza
indugio nel Libro del Consiglio di Amministrazione e la relativa documentazione è



conservata dalla Società. -----

Articolo 23 - Riunioni e delibere del Consiglio di Amministrazione -----

23.01 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

23.02 La convocazione avviene a mezzo avviso spedito a tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. -----

23.03 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede Sociale o altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. -----

23.04 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi. -----

23.05 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -----

a) che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, ove richiesto. -----

23.06 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Le materie di cui agli articoli 24.03 devono essere adottate col consenso unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione. -----

23.07 In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. -----

23.08 Delle delibere della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, che dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori. -----

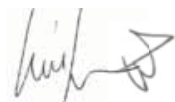
Articolo 24 - Poteri dell'Organo Amministrativo -----

24.01 Salvo che per le materie riservate, statutariamente o per legge, alla decisione dei Soci, l'Organo Amministrativo è investito della gestione della Società, ed in particolare ne definisce gli orientamenti gestionali, opera le scelte strategiche, presiede al generale andamento delle attività e, nel caso lo ritenga opportuno, può nominare un Direttore Generale ai sensi dell'art. 28, -----

24.02 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo, fatto salve le materie di cui all'art.24.03, può delegare parte dei suoi poteri ad alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente determinandone con il medesimo atto di delega il contenuto della stessa. -----

24.03 Spettano in ogni caso, all'esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo, oltre che le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del codice civile, la competenza a deliberare sulle seguenti materie: -----

a) l'assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito; emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive; -----



b) acquisto o alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari; -----

c) acquisto o cessione di azienda o di rami di azienda anche in affitto, costituzione di Società, consorzi, enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee di imprese. -----

Articolo 25. - Rappresentanza della Società -----

25.01 La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

25.02 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro attribuiti. -----

Articolo 26. - Compenso -----

26.01 L'attività degli Amministratori è gratuita, salvo diversa decisione dei Soci, i quali possono, per ogni esercizio, deliberare di assegnare un compenso agli Amministratori. In ogni caso, agli Amministratori può essere attribuito il rimborso delle spese documentate. -----

Articolo 27. - Rettore -----

27.01 Il Rettore ha la funzione di dare attuazione agli indirizzi educativi identificati dall'Organo Amministrativo, di curare i rapporti con la Diocesi e le famiglie, nonché di assicurare il rispetto degli orientamenti fissati dalla pastorale diocesana. -----

Articolo 28. - Direttore Generale -----

28.01 Il Direttore Generale, se nominato, deve essere in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche competenze professionali in materie economiche o giuridiche. -----

28.02 Il Direttore Generale ha la funzione di assicurare la sostenibilità economica delle attività educative e cura il rapporto con fornitori, banche ed enti pubblici, salvo che tali ultime attività non vengano attribuite ad altri soggetti appositamente nominati dall'Organo Amministrativo. -----

In mancanza di nomina del Direttore Generale e salvo il caso che le stesse non siano attribuite dall'Organo Amministrativo ad altri soggetti, le funzioni sopra menzionate sono esercitate dal Rettore. -----

TITOLO V -----

DEL CONTROLLO SOCIALE -----

Articolo 29. - Controllo dei Soci -----

29.01 I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. -----

Articolo 30. - Controllo legale dei conti -----

30.01 La Società nomina il Sindaco Unico. -----

30.02 Nel caso in cui vengano superati due dei limiti dell'art. 2435 bis, 1° comma del codice civile, ridotti della metà, la società nomina un Collegio Sindacale composto ai sensi del successivo art. 31. -----

30.03 Nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti dell'art. 2435 bis, 1° comma del codice civile, la Società nomina un Revisore. -----

Articolo 31. - Composizione, durata e compenso del Collegio Sindacale e/o del Sindaco Unico -----

31.01 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. -----

31.02 Il Presidente del Collegio è nominato dai Soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio e, in ossequio all'art. 11, 4° comma, lett. b), Decreto Legislativo n.112/2017, la nomina di uno dei membri è riservata al Consiglio di



Istituto sulla base di una lista di candidati fornita dai Soci. -----

31.03 L'organo Sindacale dura in carica tre esercizi e scadrà all'esito dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Articolo 32. - Competenze e doveri del Collegio Sindacale e/o del Sindaco Unico -----

32.01 L'organo Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403, 2403-bis del codice civile e di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n.112/2017, ed esercita, quando non sia stato nominato il Revisore, la revisione legale dei conti della Società. -----

32.02 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, 1° comma del codice civile. -----

32.03 Delle riunioni dell'organo Sindacale deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dell'organo Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. -----

32.04 Le delibere del Collegio Sindacale, ove nominato, devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti ed il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. -----

32.05 L'organo Sindacale deve assistere alle adunanze delle assemblee dei Soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. -----

32.06 L'organo Sindacale deve effettuare le verifiche almeno ogni novanta giorni. Nell'ipotesi di collegio sindacale, la riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 23.05. -----

Articolo 33. - Revisore -----

33.01 Qualora, in alternativa al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la Società nomini per la revisione legale dei conti un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia. -----

33.02 Si applicano al Revisore le medesime norme previste per lo stesso in tema di Società per azioni. -----

----- TITOLO VI -----

----- DEL BILANCIO E DEGLI UTILI -----

Articolo 34. - Esercizio sociale -----

34.01 L'esercizio sociale si chiude il 31 agosto di ogni anno. -----

34.02 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge. -----

34.03 Il bilancio va approvato dai Soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della Società. -----

34.04 Il bilancio approvato dai Soci deve essere depositato nel Registro delle Imprese entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione. -----

Articolo 35. - Bilancio Sociale -----

35.01 Alla fine di ogni esercizio la Società pubblica il bilancio sociale nel rispetto delle previsioni di legge. -----

Articolo 36. - Utili -----

36.01 Salvo quanto previsto al successivo comma, l'impresa sociale destina



eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. -----

36.02 L'impresa sociale può destinare, nei limiti e alle condizioni di all'art. 3, 3° comma, Decreto Legislativo n.112/2017, una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: -----

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai Soci, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai Soci; -----

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano Soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. -----

36.03 Salvo quanto previsto dal precedente comma, ai sensi dell'art.3 del Decreto Legislativo n.112/2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. -----

-----TITOLO VI-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

Articolo 37. - Scioglimento -----

37.01 La Società si scioglie per le cause previste dall'art.2484 del codice civile. -----

37.02 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 60 (sessanta) giorni dal loro verificarsi. -----

37.03 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società l'Assemblea dei Soci nominerà uno o più Liquidatori e determinerà:

(i) le modalità della liquidazione; (ii) il numero dei Liquidatori; (iii) in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio; (iv) coloro a quali spetta la rappresentanza; (v) i criteri e le modalità in base alle quali deve svolgersi la liquidazione; (vi) gli eventuali limiti ai poteri dei Liquidatori. -----

37.04 L'Assemblea dei Soci può revocare o sostituire i Liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri. -----

37.05 In caso di scioglimento volontario o di perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 12, 5° comma Decreto Legislativo n.112/2017 ad altri enti del Terzo settore costituiti da almeno tre anni e individuati dai Soci all'atto di deliberare lo scioglimento volontario o la perdita volontaria della qualifica di impresa sociale. -----

Articolo 38. - Clausola Arbitrale -----

38.01 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la Società, la quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società. -----

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio arbitrale. -----

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio



arbitrale. -----

38.02 Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità, purché nel rispetto del principio del contraddittorio. -----

38.03 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti. -----

38.04 Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. -----

38.05 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale. -----

38.06 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. -----

38.07 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale Sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. -----

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei Soci con la maggioranza prevista dall'art.17 del presente statuto. -----

Articolo 39 - Rimozione o modifica di clausole contenenti quorum deliberativi assembleari rafforzati -----

Qualora, in qualunque tempo, il presente statuto dovesse prevedere quorum rafforzati per l'adozione di alcune delibere assembleari, anche l'eventuale modifica statutaria riferita a dette clausole dovrà essere adottata col medesimo quorum. -----

Articolo 40 - Norma di rinvio -----

40.01 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge. -----

In caso di contrasto tra le norme dell'atto costitutivo e quelle del presente statuto prevalgono queste ultime. -----

Il sottoscritto Alessandro Solidoro nato a Torino il 15/07/1961 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 22, comma 3, del d.lgs 82/2005 e 4 del d.p.c.m. 13 novembre 2014).

